

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 26 febbraio 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Siniscalchi, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Gian-

carlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Siniscalchi, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 25 febbraio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

POLLEDRI ed altri: « Disciplina dell'esercizio dell'attività di impresa agromeccanica » (4743);

OSVALDO NAPOLI e ARNOLDI: « Disposizioni per lo sviluppo del settore turistico e disciplina degli "alloggi vacanze" » (4744);

BUEMI ed altri: « Delega al Governo in materia di formazione e aggiornamento delle professioni giudiziarie e di definizioni dei ruoli, delle funzioni e delle carriere di giudici e pubblici ministeri » (4745);

ANTONIO PEPE ed altri: « Delega al Governo per la definizione di strumenti a tutela dei risparmiatori » (4746);

LETTA e PINZA: « Istituzione del Sistema di tutela del risparmio » (4747);

CIRO ALFANO: « Disposizioni in materia di avanzamento dei sergenti delle Forze armate » (4748);

MILIOTO: « Disposizioni per la prevenzione di infortuni causati dalla ingestione accidentale di sostanze tossiche in locali di somministrazione di alimenti e bevande » (4749);

FANFANI: « Modifica all'articolo 159 del codice penale in materia di sospensione del corso della prescrizione » (4750);

FANFANI: « Nuova disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali » (4751);

VIGNI e BENVENUTO: « Delega al Governo per la riforma fiscale ecologica e per interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile e di modernizzazione ambientale dell'economia » (4752).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge BALLAMAN ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato di esposizione dei militari italiani operanti in Kosovo al rischio di contaminazione da uranio impoverito » (2333) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cossa.

La proposta di legge PASETTO ed altri: « Disposizioni per il riordino e la sicurezza del trasporto aereo » (3069) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rosato.

La proposta di legge ILLY ed altri: « Norme a tutela degli spedizionieri doganali » (3737) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rosato.

La proposta di legge RODEGHIERO ed altri: « Istituzione del Fondo per l'autonomia delle persone disabili » (4134) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Giulio Conti.

La proposta di legge RODEGHIERO ed altri: « Concessione di un contributo al Servizio del libro parlato per i ciechi d'Italia "Robert Hollman" e al Centro internazionale del libro parlato di Feltre » (4530) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Giulio Conti.

La proposta di legge D'ALIA: « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza » (4562) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Albertini, Benvenuto, Bertucci, Giovanni Bianchi, Biondi, Bogi, Bonito, Brusco, Buemi, Burani Procaccini, Camo, Carbonella, Carlucci, Carra, Castagnetti, Chiaromonte, Cima, Cossa, Cusumano, D'Agrò, Damiani, De Francis, Degennaro, De Laurentiis, Dell'Anna, Diana, Di Giandomenico, Filippo Drago, Frigerio, Giacco, Gigli, Lamorte, Anna Maria Leone, Liotta, Santino Adamo Loddo, Maninetti, Mazzocchi, Mazzoni, Mazzuca, Meduri, Mereu, Milanese, Mondello, Moretti, Naro, Nicotra, Ostilio, Patria, Ranieli, Realacci, Rivolta, Rocchi, Romano, Rossiello, Sanza, Sardelli, Saro, Siniscalchi, Spini, Squeglia, Tanzilli, Tarantino, Tolotti, Tucci e Volontè.

La proposta di legge MAGNOLFI ed altri: « Incentivi alla diffusione delle reti di telecomunicazioni per l'accesso alla banda larga » (4579) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Boato.

La proposta di legge CIRO ALFANO: « Modifica all'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505, in materia di cumulabilità tra l'indennità mensile pensionabile e l'indennità di volo o di aeronavigazione per il personale delle Forze di polizia » (4635) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Dorina Bianchi, D'Alia, Di Giandomenico, Filippo Drago, Anna Maria Leone, Liotta, Mereu, Naro, Ranieli e Tucci.

La proposta di legge MURATORI: « Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, in materia di sicurezza dei mezzi di trasporto utilizzati in viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso" » (4657) è stata successivamente sottoscritta

dai deputati Amato, Azzolini, Bertolini, Bertucci, Caminiti, Carlucci, Collavini, Colucci, Dell'Anna, Di Teodoro, Di Virgilio, Ferro, Galvagno, Gigli, Lavagnini, Masini, Milanese, Misuraca, Mario Pepe, Perlini, Perrotta, Ricciuti, Romoli, Antonio Russo, Santori, Sanza, Savo, Sgarbi, Stagno d'Alcontres, Tarantino, Tarditi, Alfredo Vito e Zanetta.

La proposta di legge CIRO ALFANO: « Disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato iscritti nel ruolo d'onore » (4677) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Dorina Bianchi, D'Alia, Di Giandomenico, Filippo Drago, Giuseppe Gianni, Anna Maria Leone, Mereu e Volontè.

Adesione di un deputato ad una proposta di inchiesta parlamentare.

La proposta di inchiesta parlamentare VIOLANTE ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti a Genova in occasione del vertice dei Paesi del G8 » (Doc. XXII, n. 1) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Labate.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PERROTTA: « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di incompatibilità dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo » (4723).

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione giudiziaria, il ricono-

scimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2002 » (4612) *Parere delle Commissioni I, II e V.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 27 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società gestione impianti nucleari per azione (SOGIN Spa) per gli esercizi dal 2000 al 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 219).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione del ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 25 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione in ordine al funzionamento del Garante del contribuente, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni del Garante stesso, riferita all'anno 2002 (doc. LII, n. 2).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione del Garante del contribuente della regione Puglia.

Il Garante del contribuente per la regione Puglia, con lettera in data 23 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2003 (doc. LII-*bis*, n. 19).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Annuncio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 23 febbraio 2004, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Brusnengo (Biella), Filignano (Isernia), Cleto (Cosenza), Loreto Aprutino (Pescara).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 25 febbraio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le comunicazioni relative alla conferma delle seguenti nomine, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

dottorssa Maria Grazia Cappugi, quale commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo;

prefetto Giancarlo Trevisone, quale commissario straordinario del Governo per gli interventi sulle aree del territorio del comune di Castelvolturno (Caserta) *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

prefetto Carlo Schilardi, quale commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma straordinario di edilizia residenziale per la ricostruzione nell'area metropolitana di Napoli, *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2686 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 2004, N. 2, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI RELATIVE AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI COLLABORATORI LINGUISTICI PRESSO TALUNE UNIVERSITÀ ED IN MATERIA DI TITOLI EQUIPOLLENTI (APPROVATO DAL SENATO) (4696)

(A.C. 4696 — Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4696 — Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 Martella, 1.2 Colasio, 1.3 Martella, 1.4 Grignaffini, 1.5 Colasio, 1.8 Bimbi, 1.9 Rosato, 1.10 Martella, 1.12, 1.13 e 1.16 Bimbi, 1.17 Rodeghiero, 1.18 e 1.20, 1.21 e 1.22 Titti De Simone, 1.23 Chiaromonte e 1.24 Sasso, in quanto suscettibili di determinare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4696 — Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(*Ex lettori di madre lingua straniera*).

1. In esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comu-

nità europee in data 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, ai collaboratori linguistici, *ex* lettori di madre lingua straniera delle Università degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382, abrogato dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli; tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, *ex* lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 10.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

(Riconoscimento di titoli di Istituzioni universitarie di rilevanza internazionale).

1. Sono dichiarati equipollenti ai corrispondenti titoli accademici rilasciati dalle università italiane i titoli accademici di laurea e laurea specialistica conseguiti nell'area delle materie giuridiche presso istituzioni universitarie operanti sul territorio nazionale che siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale con decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca; il medesimo decreto è adottato su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, previa verifica della conformità dei percorsi formativi e dei programmi di insegnamento delle stesse istituzioni universitarie ai corrispondenti percorsi e titoli rilasciati dalle università italiane, a condizione che le attività didattiche dispongano di adeguate strutture edilizie, strumentali, didattico-scientifiche e adeguati servizi per gli studenti e che le attività di insegnamento siano impartite da personale docente in possesso di requisiti professionali analoghi a quelli del personale docente delle università italiane.

2. Sono esclusi dalla dichiarazione di equipollenza di cui al comma 1 i titoli accademici rilasciati dalle istituzioni straniere di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e quelli di cui all'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148.

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4696 – Sezione 4)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1, al comma 1, dopo le parole: « proporzionalmente all'impegno orario assolto, » sono inserite le seguenti: « tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, ».

All'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Sono esclusi dalla procedura di dichiarazione di equipollenza di cui al comma 1 tutti i titoli accademici rilasciati

dalle istituzioni straniere autorizzate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, secondo la disciplina dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148 ».

(A.C. 4696 – Sezione 5)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Ex lettori di madre lingua stranieri).

Al comma 1, sostituire le parole da: degli studi della Basilicata fino a: di Napoli con la seguente: italiane.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: 10.000.000 fino alla fine del comma con le seguenti: 50.000.000 per l'anno 2004 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. È conseguentemente incrementato di pari importo il fondo per il finanziamento ordinario delle Università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

* **1. 1.** Martella, Grignaffini, Tocci.

Al comma 1, sostituire le parole da: degli studi della Basilicata fino a: di Napoli con la seguente: italiane.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: 10.000.000 fino alla fine del comma con le seguenti: 50.000.000 per l'anno 2004 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente

« Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. È conseguentemente incrementato di pari importo il fondo per il finanziamento ordinario delle Università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

* **1. 12.** Bimbi, Colasio, Volpini, Rosato.

Al comma 1, sostituire le parole da: degli studi della Basilicata fino a: di Napoli con la seguente: italiane.

1. 18. Titti De Simone.

Al comma 1, dopo le parole: di Pisa aggiungere le seguenti: di Trieste,.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: euro 10.000.000 con le seguenti: euro 10.500.000.

1. 9. Rosato, Damiani, Colasio.

Al comma 1, sopprimere le parole da: proporzionalmente all'impegno fino a: 500 ore.

1. 19. Titti De Simone.

Al comma 1, sostituire la parola: definito con le seguenti: pieno ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1982 n. 382, ovvero delle sentenze passate in giudicato.

1. 20. Titti De Simone.

Al comma 1, sostituire la parola: definito con la seguente: pieno.

1. 2. Colasio, Grignaffini, Bimbi, Martella, Volpini, Tocci.

Al comma 1, dopo le parole: prima assunzione *aggiungere le seguenti:* e con il recupero della corrispondente dinamica salariale complessiva.

* **1. 3.** Martella, Grignaffini, Tocci.

Al comma 1, dopo le parole: prima assunzione *aggiungere le seguenti:* e con il recupero della corrispondente dinamica salariale complessiva.

* **1. 13.** Bimbi, Colasio, Volpini.

Al comma 1, sostituire le parole da: tale equiparazione *fino alla fine del comma con le seguenti:* gli *ex* lettori di madrelingua assunti ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1982, n. 382, sono equiparati alle figure previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

1. 21. Titti De Simone.

Al comma 1, sostituire la parola: economici *con le seguenti:* del trattamento economico e previdenziale.

1. 4. Grignaffini, Colasio, Bimbi, Volpini, Martella, Tocci.

Al comma 1, dopo la parola: economici *aggiungere le seguenti:* e previdenziali.

1. 5. Colasio, Grignaffini, Bimbi, Volpini, Martella, Tocci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , fatta eventualmente eccezione per quella di professore a contratto, in deroga all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242.

* **1. 6.** Martella, Grignaffini, Tocci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , fatta eventualmente eccezione per quella di professore a contratto, in deroga all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242.

* **1. 14.** Bimbi, Colasio, Volpini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , fatta eventualmente eccezione per quella di professore a contratto, in deroga all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242, purché per tale contratto sia stato definito un apposito distinto trattamento economico.

** **1. 7.** Martella, Grignaffini, Tocci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , fatta eventualmente eccezione per quella di professore a contratto, in deroga all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242, purché per tale contratto sia stato definito un apposito distinto trattamento economico.

** **1. 15.** Bimbi, Colasio, Volpini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. I collaboratori linguistici, *ex* lettori di madrelingua straniera, di tutte le università statali italiane, in possesso dei medesimi requisiti dei soggetti di cui al comma 1, possono richiedere l'equiparazione agli stessi, ai soli fini del trattamento economico e previdenziale.

1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca indica con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i requisiti per accedere all'equiparazione di cui al comma *1-bis*, come desumibili dalla sentenza 26 giugno 2001, causa C-212/99,

della Corte di giustizia delle Comunità europee, nonché le modalità e i termini di presentazione delle relative domande.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: 10.000.000 fino alla fine del comma con le seguenti: 30.000.000 per l'anno 2004, si provvede a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. A tal fine il fondo è rifinanziato in misura pari a euro 30.000.000 per l'anno 2004 mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

***1. 8.** Bimbi, Grignaffini, Colasio, Volpini, Martella, Tocci.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. I collaboratori linguistici, ex lettori di madrelingua straniera, di tutte le università statali italiane, in possesso dei medesimi requisiti dei soggetti di cui al comma 1, possono richiedere l'equiparazione agli stessi, ai soli fini del trattamento economico e previdenziale.

1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca indica con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i requisiti per accedere all'equiparazione di cui al comma 1-bis, come desumibili dalla sentenza 26 giugno 2001, causa C-212/99, della Corte di giustizia delle Comunità europee, nonché le modalità e i termini di presentazione delle relative domande.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: 10.000.000 fino alla fine del comma con le seguenti: 30.000.000 per l'anno 2004, si provvede a valere sul fondo

per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. A tal fine il fondo è rifinanziato in misura pari a euro 30.000.000 per l'anno 2004 mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

*** 1. 17.** Rodeghiero, Bianchi Clerici.

Al comma 2, sostituire le parole da: 10.000.000 fino alla fine del comma con le seguenti: 70.000.000 per l'anno 2004 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. È conseguentemente incrementato di pari importo il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

1. 24. Sasso.

Al comma 2, sostituire le parole da: 10.000.000 fino alla fine del comma con le seguenti: 60.000.000 per l'anno 2004 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. È conseguentemente incrementato di pari importo il fondo per il finan-

ziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

1. 23. Chiaromonte.

Al comma 2, sostituire le parole da: 10.000.000 fino alla fine del comma con le seguenti: 50.000.000 per l'anno 2004 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. È conseguentemente incrementato di pari importo il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

**** 1. 10.** Martella, Grignaffini, Tocci.

Al comma 2, sostituire le parole da: 10.000.000 fino alla fine del comma con le seguenti: 50.000.000 per l'anno 2004 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. È conseguentemente incrementato di pari importo il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

**** 1. 16.** Bimbi, Colasio, Volpini.

Al comma 2, sostituire le parole da: 10.000.000 fino alla fine del comma con le seguenti: 50.000.000 per l'anno 2004 e seguenti, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. È conseguentemente incrementato di pari importo il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

**** 1. 22.** Titti De Simone.

Al comma 2, sostituire le parole da: riduzione dell'autorizzazione fino alla fine del comma con le seguenti: corrispondente riduzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 11. Colasio, Grignaffini, Bimbi, Volpini, Martella, Tocci.

ART. 2.

(Riconoscimento di titoli di Istituzioni universitarie di rilevanza internazionale).

Sopprimerlo.

*** 2. 1.** Grignaffini, Colasio, Bimbi, Volpini, Martella, Tocci.

Sopprimerlo.

*** 2. 8.** Titti De Simone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Riconoscimento dei titoli accademici di Istituzioni universitarie di rilevanza internazionale).

1. Il riconoscimento dei titoli accademici rilasciati da istituzioni universitarie non statali italiane, operanti sul territorio nazionale, e di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, avviene secondo le disposizioni di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

2. Il riconoscimento dei titoli accademici rilasciati da istituzioni universitarie straniere, operanti sul territorio nazionale, e di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, è disciplinato, ai fini dell'equipollenza ai titoli rilasciati dalle università italiane, dalle norme del regolamento ministeriale di cui all'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997.

3. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, la competenza per il riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 2 è attribuita alle università e agli istituti di istruzione universitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148.

2. 2. Grignaffini, Colasio, Bimbi, Martella, Tocci.

Al comma 1, dopo le parole: titoli accademici rilasciati dalle università aggiungere: statali.

2. 9. Carli.

Al comma 1, sostituire le parole da: nell'area delle materie giuridiche fino a: il medesimo decreto è con le seguenti: presso le sedi in Italia delle istituzioni universitarie

tarie pontificie indicate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

*** 2. 3.** Martella, Grignaffini, Tocci.

Al comma 1, sostituire le parole da: nell'area delle materie giuridiche fino a: il medesimo decreto è con le seguenti: presso le sedi in Italia delle istituzioni universitarie pontificie indicate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

*** 2. 6.** Bimbi, Colasio.

Al comma 2, sostituire le parole: secondo la disciplina con le seguenti: per il cui riconoscimento continua ad applicarsi la procedura.

2. 4. Martella, Grignaffini, Tocci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Sono altresì esclusi dalla dichiarazione di equipollenza di cui al comma 1 i titoli accademici rilasciati da istituzioni universitarie non operanti sul territorio nazionale.

*** 2. 5.** Martella, Grignaffini, Tocci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Sono altresì esclusi dalla dichiarazione di equipollenza di cui al comma 1 i titoli accademici rilasciati da istituzioni universitarie non operanti sul territorio nazionale.

*** 2. 7.** Bimbi, Colasio.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, acquisiti presso istituzioni universitarie di paesi

appartenenti all'Unione europea e conferiti da facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato.

2. 01. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

(A.C. 4696 - Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

l'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti universitari italiani è un obiettivo formativo indispensabile che richiede un forte impegno economico e organizzativo degli atenei e la disponibilità di personale di lingua madre straniera con specifica professionalità nel campo dell'insegnamento di una « lingua seconda »;

l'attuale normativa italiana sui collaboratori ed esperti linguistici presso le università, introdotta dal decreto-legge n. 120 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1995, si è rivelata debole rispetto alla precedente normativa sui lettori di lingua madre straniera di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, tanto che ha dato corso ad una difficile diatriba giudiziaria nazionale e internazionale che si è ora conclusa, almeno in alcuni casi pilota, con la condanna delle università da parte di vari tribunali italiani e dell'Italia da parte della Corte di giustizia della Comunità europea a favore dei collaboratori ed esperti linguistici che siano ex lettori,

impegna il Governo

ad adottare urgentemente le opportune iniziative di carattere normativo e finanziario, per affrontare in modo complessivo il problema di un miglior apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti universitari italiani e per regolare il

contratto di lavoro del personale universitario di lingua madre straniera che ha il compito di e la professionalità per insegnare la propria lingua madre agli studenti italiani.

9/4696/1. Martella, Grignaffini, Tocci.

La Camera,

premessi che:

ai sensi dell'articolo 10, n. 2, del Concordato del 18 febbraio 1994 i titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede sono riconosciuti dallo Stato italiano;

il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 175, che dà esecuzione allo scambio di note verbali tra l'ambasciata d'Italia presso la Santa Sede e la Segreteria di Stato riconosce tra l'altro il baccalaureato in teologia come diploma universitario e la licenza in teologia come laurea;

gli insegnanti di religione, in provincia di Bolzano, vengono formati per la stragrande maggioranza nella Repubblica d'Austria conseguendo il titolo accademico di « Magister Theologiae »

da oltre venti anni la direzione della diocesi di Bolzano-Bressanone punta al riconoscimento anche in Italia del titolo « Magister Theologiae » come « laurea in teologia »;

in data 15 novembre 1994 l'allora Ministro italiano per l'istruzione e la ricerca scientifica ha dichiarato che non sussisterebbero ostacoli per parificare i titoli austriaci con quelli della Santa Sede;

nel 1995 sia la Segreteria di Stato dei Vaticano che il Ministero degli affari esteri italiano e il Ministero austriaco per la scienza, ricerca e l'arte, nonché la Conferenza episcopale austriaca, esprimevano parere favorevole in ordine a tale richiesta;

il 4 giugno 1997 l'ambasciata italiana presso la Santa Sede comunicava alla Segreteria di Stato del Vaticano che tanto il Ministero degli affari esteri italiano quanto il Ministero dell'università e della ricerca scientifica italiano concordavano sul fatto che il «*Magister Theologiae*» austriaco venisse riconosciuto in Italia come «*laurea in teologia*»;

lo Stato italiano, in forza dello scambio di note italo-austriaco, ratificato con legge 10 ottobre 2000, n. 322, riconosce il titolo «*Magister*» conseguito presso le università austriache come laurea e tra i titoli riconosciuti figura anche il titolo di «*Magister Philosophiae*» conseguito nelle facoltà teologiche delle università austriache,

impegna il Governo

affinché si attivi per riconoscere, anche tramite inserimento nello scambio di note Italia-Austria sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio, il titolo «*Magister Theologiae*» conferito dalle università austriache come laurea in teologia.

9/4696/2. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

La Camera,

premesso che:

l'insegnamento delle lingue straniere attraverso persone di madrelingua ha contribuito al processo di internazionalizzazione del sistema universitario italiano, ampliando le capacità degli studenti rispetto ai successi nell'apprendimento, alla gestione delle fonti bibliografiche internazionali, alla possibilità di *stage* e soggiorni all'estero realmente proficui;

l'esperienza più che ventennale dei lettori di madrelingua straniera, ed oggi dei collaboratori ed esperti linguistici, ha messo in luce una dinamica professionale importante, per cui una parte significativa di questo personale non limita il proprio apporto a funzioni di supporto tecnico

all'apprendimento, bensì contribuisce all'innalzamento complessivo dell'offerta didattica, producendo, tra l'altro, anche materiale scientifico spesso significativo per l'innovazione nelle pedagogie linguistiche;

nel complesso l'esperienza dei collaboratori linguistici ed ex-lettori di madrelingua mette in luce la necessità, da parte degli atenei italiani, di specificare in maniera organica i loro obiettivi formativi in ordine all'insegnamento delle lingue straniere, anche all'interno della riforma degli ordinamenti didattici, prevedendo un forte impegno economico e organizzativo in tal senso;

L'attuale normativa italiana sui collaboratori ed esperti linguistici presso le università, introdotta dal decreto-legge n. 120 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1995, si è rivelata debole anche rispetto alle interpretazioni sorte attorno alla precedente normativa sui lettori di lingua madre straniera di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, in quanto non si sono risolti adeguatamente i nodi sviluppatisi in un complicato contenzioso giudiziario nazionale e internazionale, conclusosi con la condanna di alcune università da parte di vari tribunali italiani e dell'Italia da parte della Corte di giustizia della Comunità europea, a favore dei collaboratori ed esperti linguistici che siano ex lettori;

l'articolo 1 del decreto in esame intende dare riconoscimento economico alle istanze degli ex-lettori di alcuni atenei riconosciute in sede di giustizia europea, ma pone anche il problema di una nuova attenzione alla dinamica professionale della figura del collaboratore linguistico in tutto il nostro ordinamento, necessaria sia per non incorrere in ulteriori infrazioni a livello comunitario, sia per aderire alle necessità di sviluppo del nostro sistema universitario,

impegna il Governo

a dare attuazione all'articolo 1 del decreto in esame, incrementando il fondo

per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in modo tale da far fronte compiutamente al trattamento economico e previdenziale, con il recupero della dinamica salariale complessiva, degli ex-lettori delle università in questione;

ad adottare urgentemente le opportune iniziative di carattere normativo e finanziario, per affrontare in modo complessivo per tutto il sistema universitario il problema di un miglior apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti universitari italiani, per dare sistemazione adeguata ai profili professionali e regolare più opportunamente il contratto di lavoro del personale universitario di lingua madre straniera che ha il compito di e le competenze riconosciute per insegnare la propria lingua madre agli studenti italiani;

ad incrementare il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per affrontare complessivamente i problemi dello sviluppo dell'insegnamento delle lingue straniere nel sistema universitario.

9/4696/3. Bimbi, Volpini, Colasio, Carra, Rosato.

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2,

impegna il Governo:

a condurre una tempestiva e completa verifica della situazione relativa ai collaboratori linguistici operanti presso le università italiane non richiamate all'articolo 1, comma 1, provvedendo quindi, all'esito della verifica ed in base alle sue risultanze, ad intervenire, anche in via d'urgenza, per eliminare eventuali situazioni di disparità di trattamento rispetto a quanto riconosciuto ai soggetti interessati dal provvedimento in titolo;

ad assicurare, in sede di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, alla luce di quanto emerso nel corso dell'esame in Commissione, nonché di quanto chiarito nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione presentato al Senato, l'effettivo riconoscimento di tutti i diritti connessi all'equiparazione del trattamento economico spettante ai collaboratori linguistici con quello dei ricercatori a tempo definito, così come previsto dal medesimo articolo 1, anche in riferimento ai relativi contributi previdenziali e assistenziali;

a consentire l'esercizio di funzioni docenti ai collaboratori linguistici che svolgano tali attività, nel rispetto della normativa vigente, a titolo diverso da quello relativo al rapporto principale, fermo restando che l'equiparazione del trattamento economico a quello dei ricercatori a tempo definito non comporta di per sé l'esercizio di una funzione docente;

ad assicurare che le disposizioni di cui all'articolo 2 siano applicate ai titoli accademici rilasciati da istituzioni universitarie di rilevanza internazionale indipendentemente dalla loro qualifica formale, purché siano effettivamente corrispondenti ai titoli di laurea e laurea specialistica rilasciati dalle università italiane.

9/4696/4. Santulli.

La Camera,

esaminato l'AC 4696 di conversione del decreto-legge n. 2 del 2004, recante « Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti »;

considerato che il nostro Paese è stato condannato, con sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 26 giugno 2001, al pagamento delle spese, non avendo riconosciuto i diritti quesiti dei soggetti sopra indicati;